



Comune di Massanzago

Provincia di Padova

Via Roma n. 59 * CAP 35010 * Cod. Fiscale 80009530280 * Partita IVA 00703310284
Telefono 049 579.70.01 r.a. * Fax 049 936.00.20 * Uff. Tecnico Fax 049 936.46.95
Indirizzo web: www.comune.massanzago.pd.it

Prot. n. 9686/2015

Ordinanza n. 28/2015

MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO PER USO FAMILIARE

IL SINDACO

VISTO il Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle carni approvato con R.D. 20.12.1928, n. 3298;

VISTI i Regolamenti CE n. 178/02, 852/04, 853/04, 2075/05 e 1099/09;

VISTO il Decreto Legislativo n. 200/10;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3888 del 31/12/2001 e s.m. e i.;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3710 del 20/11/2007 e s.m. e i.;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2560 del 16/09/2008;

VISTA la proposta del direttore del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'Az. ULSS n. 15 "Alta Padovana";

RITENUTO necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, regolamentare la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio in modo da garantire l'ispezione delle carni e le verifiche sul rispetto del benessere degli animali;

ORDINA

1. La macellazione dei suini a domicilio, per **l'esclusivo consumo domestico privato**, di uno o al massimo due capi, è consentita dal **2 novembre 2015 al 29 febbraio 2016**.
2. Coloro che intendano macellare altri suini oltre ai due consentiti, coloro che intendano farlo in un periodo diverso da quello indicato al punto 1) e quanti intendono farlo a scopo di commercio, dovranno macellare gli animali presso un macello riconosciuto, anziché presso il proprio domicilio.
3. Gli interessati, **almeno 3 giorni prima della macellazione**, devono presentare domanda a questo Comune, corredata dall'attestazione di avvenuto pagamento con bollettino di c.c.p. in favore dell'AZIENDA. ULSS 15 – Cittadella – Servizio Tesoreria (CC n. 16568354 – causale 0052) come segue:
-macellazione di un suino € 35,00
-macellazione di due suini (nella stessa giornata) € 43,00
4. E' vietata la macellazione nel pomeriggio del sabato, nei giorni festivi e nelle ore notturne;
5. E' vietata la macellazione dei suini per conto di terzi; **è vietata altresì qualsiasi forma di commercializzazione delle carni o dei prodotti ottenuti dalla loro lavorazione**, dei suini macellati per il consumo domestico privato.
6. Il proprietario o una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario, dovrà procedere alla macellazione dei suini assicurando:
 - che agli animali siano risparmiati dolori, ansia e sofferenze evitabili;

- che gli animali siano abbattuti esclusivamente previo stordimento con pistola a proiettile captivo;
7. La lavorazione delle carni potrà iniziare soltanto una volta effettuata la visita sanitaria post mortem da parte del Veterinario Ufficiale che rilascerà apposita attestazione dell'esito della stessa. **Al Veterinario Ufficiale dovrà essere esibita l'apposita documentazione (Mod. 4 all. al DPR n. 320/54) circa la provenienza degli animali.**

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore e della stessa verrà data la più ampia diffusione a cura dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS n. 15 - Alta Padovana.

I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE

Massanzago, li 28 ottobre 2015

IL SINDACO
Prof. Stefano Scattolin

